



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Febbraio 2022**

# **Fondazione Rubes Triva**



## ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE



### FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

URBINO 4, 5, 6 MAGGIO 2022

[IL SITO DEL FESTIVAL](#)



Nell'ambito del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva di concerto con l'Università degli Studi di Urbino, dal 4 al 6 maggio 2022, dedicato all'approfondimento delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il tema del Festival - **"La sfida della prevenzione partecipata"** - sarà trattato e dibattuto in quattro sessioni dedicate. Si è inteso in tal modo accogliere l'appello delle Istituzioni a porre un argine al tragico fenomeno degli infortuni mortali e in generale degli incidenti sul lavoro, ponendo l'attenzione sulla partecipazione intesa come la nuova sfida della prevenzione. L'auspicio è, dunque, quello di realizzare un proficuo momento di incontro, approfondimento e riflessione che coinvolga le istituzioni, il mondo del lavoro e la società civile, rispettivamente a:

- Regolarità del lavoro e tutela della salute e sicurezza
- Nuovi rischi ed evoluzione organizzativa
- Quale formazione per la salute e sicurezza?
- Quali possibili riforme?

Il contributo di tutti è fondamentale alla costruzione di un processo partecipato. Pertanto, tutte le considerazioni inviate mediante [la piattaforma on-line "Costruiamo assieme la prevenzione"](#), del sito <https://www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it> saranno raccolte e contribuiranno alla costruzione di un percorso condiviso, il cui approdo sarà il Festival di Urbino.

Si auspica la più ampia collaborazione del sistema nella diffusione del flyer in allegato, tramite tutti i canali di comunicazione disponibili, per dare avvio ad una mobilitazione nazionale e internazionale senza precedenti che ponga al centro del dibattito pubblico il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

# Sommario

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI, NUOVI IMPORTI 2022

Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Guida al Lavoro", 4 febbraio 2022 - n.5 pag. 79-80

4

### APPALTI E SUBAPPALTI, IL NUOVO OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI PREPOSTI TRA LUCI ED OMBRE

Mario Gallo, *Il Sole24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 3 febbraio 2022

5

### ASSICURAZIONE INAIL: IN ARRIVO IL DECRETO CHE LA RENDE OBBLIGATORIA ANCHE PER GLI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 18 gennaio 2022

7

### SE IL PROFESSIONISTA È MALATO 30 GIORNI DI STOP, MA AL SOLO FISCO

Maurizio Nadalutti e Stefano Zanardi, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 10 gennaio 2022

9

## SENTENZE

### OBBLIGO VACCINALE, SI APPLICA A "TUTTO" IL PERSONALE SANITARIO E NON C'È OBBLIGO DI REPECHAGE

Giampaolo Furlan, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 febbraio 2022

11

### REINTEGRA DEL LAVORATORE LICENZIATO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO CAUSA QUARANTENA DA COVID-19

Manuela Baltolu, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 1 febbraio 2022

15

### ONERE PROBATORIO DEL NESSO DI CAUSALITÀ IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA

Marco Proietti e Andrea Pagnotta, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 28 gennaio 2022

17

### DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA, UN REDDITO ANCHE MODESTO ESCLUDE IL CRITERIO DEL TRIPLO ASSEGNO SOCIALE

Mario Finocchiaro, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 gennaio 2022

20

## L'ESPERTO RISPONDE

*Il Sole 24 ORE* - Estratto da "L'Esperto Risponde"

23

## RASSEGNA NORMATIVA

25

Chiusa in redazione il 3 febbraio 2022



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



*news e approfondimenti*

## INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI, NUOVI IMPORTI 2022

*Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro", 4 febbraio 2022 - n.5 pag. 79-80*

L'Inps, con la circolare 14 gennaio 2022, n. 6, ha aggiornato i valori delle prestazioni economiche dovute ad assicurati e pensionati che contraggono la tubercolosi, sulla base del tasso di variazione Istat dell'1,7% dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, i nuovi importi delle prestazioni variabili in base al tipo di destinatari e alle modalità di decorso della tubercolosi, sono i seguenti valori:

- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: 13,73 euro;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: 6,85 euro;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera): 22,87 euro;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari (giornaliera): 11,44 euro;
- assegno di cura o di sostentamento (mensile): 92,31.

Ricordiamo che le prestazioni indicate spettano a colui che si ammala di malattia tubercolare e che può far valere sia il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa sia e quello sanitario, accertato dal Centro medico legale della struttura Inps territorialmente competente all'atto della domanda.

L'indennità giornaliera è pari a quella che sarebbe stata corrisposta nel caso di malattia comune ma, in caso di importo inferiore a quelli convenzionali sopra indicati, deve essere raggugliata al valore superiore cioè agli attuali 13,73 euro giornaliere.

Dal 181° giorno di malattia è pari al predetto valore fisso.

*news e approfondimenti*

## APPALTI E SUBAPPALTI, IL NUOVO OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI PREPOSTI TRA LUCI ED OMBRE

*Mario Gallo, Il Sole24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 3 febbraio 2022*

Sta facendo molto discutere la mini riforma in materia di salute e di sicurezza del Dl n.146/2021 e della legge di conversione n. 215/2021; infatti, si registrano diverse criticità su vari fronti, soprattutto per quanto riguarda il preposto.

Si tratta di una figura che nel Testo unico n. 81/2008, riveste un ruolo di primaria importanza ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto a esso l'articolo 19 assegna delicati compiti di sovrintendimento del lavoro altrui che si estrinsecano operativamente in attività di vigilanza, intervento e informazione.

Invero, proprio la legge n. 215/2021, ha ulteriormente accentuato la strategicità di tale figura, anche per quanto riguarda la sicurezza appalti, ma non senza alcune zone d'ombra; infatti, al fine di sviluppare una più incisiva azione di prevenzione in tale ambito dove, va ricordato, i rischi interferenziali delle attività delle diverse imprese amplificano ulteriormente i casi d'infortunio, la citata legge n. 215/2021, nel modificare l'articolo 26 del Dlgs n.81/2008, ha inserito il nuovo comma 8-bis, in base al quale i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il "personale" che svolge la funzione di preposto.

### **Obbligo di comunicazione e individuazione del preposto**

Nella nuova norma è utilizzato, quindi, il termine generico di "personale" che, tuttavia, non trova alcuna definizione nell'articolo 2 del Dlgs n.81/2008; ciò potrebbe, quindi, creare ulteriore confusione qualora prevalesse l'interpretazione corrente in materia lavoristica di personale inteso come dipendenti.

Tuttavia, va anche tenuto presente che l'articolo 2, comma 1, lett. e) del Dlgs n.81/2008, definisce il preposto come «persona» che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa, ma non lo inquadra espressamente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Del resto ciò sembra emergere anche dal già citato articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del Dlgs n.81/2008, dove solo limitatamente alla corresponsione di emolumenti per i compiti sono richiamati genericamente i contratti e gli accordi collettivi.

La questione non appare, invero, di poco conto quando si tratta d'impresе appaltatrici e subappaltatrici di micro e piccole dimensioni, dove frequentemente i compiti di preposto sono stati svolti fin ora direttamente dallo stesso datore di lavoro; è pur vero, tuttavia, che il Dlgs n.81/2008 non ha subito modifiche sia per quanto riguarda il principio di effettività (articolo 299), sia per quanto riguarda quello di autonomia organizzativa del datore di lavoro (articoli 2, 16 e 30), lasciando intravedere che tale strada sembra ancora percorribile anche se, invero, sono auspicabili immediati chiarimenti in merito.

### **Sanzioni per la mancata comunicazione**

Per altro occorre anche precisare che la mancata comunicazione al committente del preposto comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro o del dirigente dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, della sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6mila euro (articolo 55, comma 5, lettera d, Dlgs n.81/2008); resta da capire per i cantieri edili come deve essere fatta tale comunicazione, considerata la disciplina particolare del titolo IV del Dlgs n.81/2008, e anche in tale caso sono auspicabili dei rapidi chiarimenti in merito.

Da osservare infine che, ora, la stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il committente non promuova la cooperazione e il coordinamento tra le diverse imprese e lavoratori autonomi (articolo 26, comma 2) o non rediga il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, il cosiddetto "Duvri" (articolo 26, comma 3, primo periodo); in questo caso, però, si registra un lieve alleggerimento del carico sanzionatorio in quanto fino allo scorso 20 dicembre l'ammenda prevista in tali ipotesi di reato andava da 1.842,76 a 7.371,03 euro.

*news e approfondimenti*

## ASSICURAZIONE INAIL: IN ARRIVO IL DECRETO CHE LA RENDE OBBLIGATORIA ANCHE PER GLI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

*Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 18 gennaio 2022*

Continua, sia pure lentamente, il processo di estensione delle tutele in materia di condizioni di lavoro e assicurativa; favorito negli ultimi anni da diversi provvedimenti tra cui il Dlgs 38/2000, grazie al quale quest'ultima protezione è stata riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Con il decreto Sostegni-bis (DI 73/2021), convertito con modifiche dalla legge 106/2021, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti su questa strada.

L'articolo 66, recante «Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo», ha introdotto infatti l'obbligo dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Dpr 1124/1965 anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

### **I soggetti tutelati**

Più precisamente, tale norma prevede l'obbligo assicurativo in questione per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), sul quale va anche ricordato che l'Inps, con la circolare 163/2021, ha fornito indicazioni in materia pensionistica.

Per altro lo stesso istituto previdenziale con la circolare 155/2021 ha illustrato anche le novità normative introdotte da tale decreto e, in particolare, sull'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al citato Fondo.

Inoltre, lo stesso articolo 66 del DI 73/2021 prevede che, con un apposito decreto, siano disciplinate le modalità applicative e il ministero del Lavoro con il comunicato del 12 gennaio 2022, ha reso noto che il Ministro Orlando, su proposta dell'Inail, ha firmato tale provvedimento, poi trasmesso al ministero della Cultura e a quello dell'Economia e delle Finanze.

### **Il nuovo decreto attuativo e la decorrenza dell'obbligo**

Come si legge in tale comunicato si tratta di un tassello in più che si aggiunge, quindi, al costante impegno del Ministero per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

Sul piano applicativo l'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2022 e saranno tenuti a versare all'Inail il premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Sarà interessante, quindi, valutare come sarà disciplinato compiutamente da questo nuovo decreto l'obbligo in questione che, va osservato, è destinato a coinvolgere una platea abbastanza vasta.



*news e approfondimenti*

## SE IL PROFESSIONISTA È MALATO 30 GIORNI DI STOP, MA AL SOLO FISCO

*Maurizio Nadalutti e Stefano Zanardi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 10 gennaio 2022*

Continua, sia pure lentamente, il processo di estensione delle tutele in materia di condizioni di lavoro e assicurativa; favorito negli ultimi anni da diversi provvedimenti tra cui il Dlgs 38/2000, grazie al quale quest'ultima protezione è stata riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Con il decreto Sostegni-bis (DI 73/2021), convertito con modifiche dalla legge 106/2021, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti su questa strada.

L'articolo 66, recante «Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo», ha introdotto infatti l'obbligo dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Dpr 1124/1965 anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

### **I soggetti tutelati**

Più precisamente, tale norma prevede l'obbligo assicurativo in questione per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), sul quale va anche ricordato che l'Inps, con la circolare 163/2021, ha fornito indicazioni in materia pensionistica.

Per altro lo stesso istituto previdenziale con la circolare 155/2021 ha illustrato anche le novità normative introdotte da tale decreto e, in particolare, sull'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al citato Fondo.

Inoltre, lo stesso articolo 66 del DI 73/2021 prevede che, con un apposito decreto, siano disciplinate le modalità applicative e il ministero del Lavoro con il comunicato del 12 gennaio 2022, ha reso noto che il Ministro Orlando, su proposta dell'Inail, ha firmato tale provvedimento, poi trasmesso al ministero della Cultura e a quello dell'Economia e delle Finanze.

### **Il nuovo decreto attuativo e la decorrenza dell'obbligo**

Come si legge in tale comunicato si tratta di un tassello in più che si aggiunge, quindi, al costante impegno del Ministero per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

Sul piano applicativo l'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2022 e saranno tenuti a versare all'Inail il premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Sarà interessante, quindi, valutare come sarà disciplinato compiutamente da questo nuovo decreto l'obbligo in questione che, va osservato, è destinato a coinvolgere una platea abbastanza vasta.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



sentenze

## OBBLIGO VACCINALE, SI APPLICA A "TUTTO" IL PERSONALE SANITARIO E NON C'È OBBLIGO DI REPECHAGE

Giampaolo Furlan, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 febbraio 2022

### **in breve**

Con il provvedimento in commento (sentenza 7 gennaio 2022) il Tribunale di Como sintetizza i principi di carattere generale (anche di derivazione comunitaria) che sottostanno agli obblighi vaccinali in ambito sanitario

Il Tribunale di Como, con **provvedimento in data 7 gennaio 2022**, ha rigettato un ricorso di urgenza per un sanitario non vaccinato che chiedeva la riammissione in servizio dopo essere stato sospeso.

### **Il caso**

Un sanitario, dopo aver ricevuto l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell'ATS e aver ricevuto la conseguente sospensione da parte della struttura sanitaria presso la quale era assunto, ha contestato la sospensione dal servizio senza retribuzione, argomentando il proprio ricorso sulla base di una asserita:

illegittimità del provvedimento di sospensione, per mancato assolvimento dell'obbligo di ricollocazione (c.d. obbligo di repechage);

violazione del principio enunciato dalla sentenza della Corte Cost. n. 5/2018;

violazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, dell'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di discriminazione), dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 4, comma 8, dl 44/2021.

### **La decisione del giudice**

Il Tribunale ha *rigettato integralmente la domanda* sostenendo:

- con riferimento all'**obbligo di repechage**: il 27/11/2021 è entrato in vigore il d.l. 172/2021 il cui art. 1 co 1 lett. b) ha sostituito il precedente art. 4 dl 44/2021 e quindi - oltre a confermare per tutto il personale delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con decorrenza dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale, con conseguente sospensione immediata dall'attività e dalla retribuzione di chi non vi ottemperi - non

ha più previsto alcun obbligo di repechage per il datore di lavoro. Inoltre, in base all'art. 4 bis dl 44/2021, il Tribunale ha confermato che l'obbligo vaccinale è imposto, senza alcuna limitazione a tutti i "soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis".

Di conseguenza, conclude il Tribunale, **tutti i dipendenti del settore sanitario**, per poter lavorare, devono essere vaccinati a **prescindere dalle mansioni assegnate**.

Infatti, l'art. 4 dl 44/2021 cit. non limita affatto l'obbligo di vaccinazione al solo personale sanitario che si occupa direttamente della cura dei pazienti.

Poiché la norma ha il dichiarato fine "*di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza*" (co 1), il Tribunale ha ritenuto del tutto logico che l'obbligo di vaccinazione debba estendersi anche al personale sanitario che, pur non occupandosi direttamente della cura dei pazienti, ha comunque, nell'abituale svolgimento della propria attività professionale, **contatti interpersonali con altro personale**. Tale altro personale infatti potrebbe, se contagiato, diffondere a sua volta il virus anche recandosi in altre strutture, mettendo così a serio rischio la sicurezza delle cure ai pazienti più fragili e vulnerabili.

Il successivo co 6 cit. non limita affatto la sospensione alle sole prestazioni o mansioni di cura e assistenza.

La norma pertanto, proprio per tutelare al massimo grado possibile la salute del personale sanitario (come prescritto dal D Lgs 81/2008 a ogni lavoratore, che ha il dovere di "*prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni*" art. 20 co 1, e a ogni datore di lavoro, vd. art 279 co 2 lett.

a) e di riflesso, anche dei pazienti che hanno in cura, impone l'obbligo della vaccinazione all'intera categoria del personale sanitario e non soltanto a coloro che prestano direttamente l'attività di cura e assistenza.

Infatti, "*la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà,*

*che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili" ( CdS 7045/2021 ).*

Con riferimento alla pretesa violazione del principio enunciato da **Corte Cost. 5/2018**: anche sotto questo profilo il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso. Con tale sentenza infatti dice il giudice, la Corte nel confermare il proprio precedente indirizzo, ha precisato *"che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)".*

Il Giudice ritiene pertanto sussistere tutte le tre condizioni richieste in quanto la vaccinazione degli operatori sanitari:

- è indubbiamente rivolta non solo a **tutelare la loro salute**, ma anche a preservare quella di **tutti coloro che lavorano o si trovino per sottoporsi a cure**, nella medesima struttura sanitaria,
- i dati della ricerca medica sulle **condizioni sanitarie delle persone vaccinate** (*rapporto AIFA - doc 14 ricorso*) escludono che la vaccinazione *"incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili"*, soprattutto se comparati con quelli di coloro che, non vaccinati, hanno contratto l'epidemia;
- **(iii)** gli eventuali danni ulteriori danno **diritto all'indennizzo ex art. 1 co 1 l. 210/1992**, riconosciuto a tutti i soggetti danneggiati da qualsiasi tipo di vaccinazione obbligatoria.

Con riferimento alla pretesa **violazione** dell'art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, art. 14 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di discriminazione), art. 3 costituzione, art. 4 comma 8 dl 44/2021: il Giudice ha ritenuto di escluderla perchè, in base all'art 52 della Carta, *"eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla . . . Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto*

*del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui", proprio come nella vicenda in esame, in cui l'esigenza di contenere la diffusione del virus, per **tutelare la salute dell'intera collettività**, è riconosciuta come **necessità primaria dalla stessa UE**, prima ancora che dai singoli stati membri.*

Sul punto infatti il Tribunale di Como cita il **Tribunale I grado UE 527/2021**, che *"nell'escludere che il certificato Covid digitale UE costituisca una violazione del diritto alla libertà di circolazione, ha precisato che il reg. 2021/953 - con cui il Parlamento e il Consiglio UE hanno adottato una normativa quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati - lascia impregiudicata la competenza degli stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione per arginare la diffusione della pandemia, sottolineando peraltro che, proprio grazie al certificato digitale, è stata favorita la ripresa della libertà di circolazione, in forza del clima di fiducia basato su un'infrastruttura a chiave pubblica, con identificativi univoci. Sulla questione della vaccinazione obbligatoria infine, si è espressa anche la CEDU (Grande Camera 8 aprile 2021, sent. Vavříčka and others v. the Czech Republic) che ha sancito la compatibilità con l'art. 8 della Convenzione dell'obbligo vaccinale infantile (contro nove malattie, tra cui poliomielite, tetano ed epatite B), previsto dall'ordinamento della Repubblica Ceca quale condizione per l'ammissione al sistema educativo prescolare."*

In conclusione, ci sembra che il provvedimento del Tribunale di Como sia pienamente condivisibile e sintetizzi in maniera impeccabile i principi di carattere generale (anche di derivazione comunitaria) che sottostanno agli obblighi vaccinali in ambito sanitario e che potranno essere pacificamente applicati anche per gli altri settori produttivi ai dipendenti ultracinquantenni.

*sentenze*

## REINTEGRA DEL LAVORATORE LICENZIATO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO CAUSA QUARANTENA DA COVID-19

*Manuela Baltolu, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 1 febbraio 2022*

Il Tribunale di Palmi, nell'ordinanza del 13 gennaio 2022, ha disposto l'immediata reintegra della lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comportamento, nonché l'erogazione dell'indennità risarcitoria, in quanto, nel conteggio dei giorni utili alla decorrenza del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dal Ccnl di riferimento, erano comprese assenze per quarantena Covid-19.

Il datore di lavoro comminava il licenziamento per superamento del comportamento in seguito ad assenza continuativa per malattia, protrattasi dal 27 novembre 2020 al 6 giugno 2021 superando il limite di 180 giorni di conservazione del posto di lavoro previsti dal Ccnl.

La lavoratrice impugnava il licenziamento appellandosi a quanto previsto dall'articolo 26 del Dl 18/2020 (decreto cura Italia), che esclude dal calcolo del comportamento i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in quanto, nel periodo ricompreso tra il 27 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020, la stessa, in quanto positiva al Covid-19, era stata obbligata a collocarsi in isolamento domiciliare con divieto assoluto di contatti e spostamenti da un'ordinanza emessa dal sindaco del Comune di residenza (numero 307 del 27/11/2020). Pertanto, il periodo suddetto non avrebbe dovuto essere computato nel calcolo del comportamento, così come previsto dal Dl 18/2020.

È questa la logica conseguenza della mancanza di diagnosi nelle certificazioni mediche che vengono trasmesse al datore di lavoro, in base alle quali esso non ha alcuna contezza della patologia che motivi l'assenza dal lavoratore (si veda il Quotidiano lavoro del 31 dicembre 2021).

Tale scenario non potrà che generare un nutrito contenzioso, che vede contrapposti, da un lato, i lavoratori in difesa del loro diritto a non essere licenziati per insussistenza della motivazione addotta a supporto della cessazione del rapporto di lavoro, per espressa previsione normativa, dall'altro le aziende che, pur non avendo alcuna colpa della mancanza dei dati utili per calcolare correttamente il periodo di comportamento, saranno costrette a reintegrare il lavoratore licenziato, con ulteriore aggravio di costi relativi all'indennità risarcitoria e alla regolarizzazione contributiva dei periodi non lavorati compresi

tra il licenziamento e la reintegra, oltre che gestire un potenziale esubero di personale creatosi con le eventuali nuove assunzioni effettuate per sostituire il lavoratore cessato.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022





*sentenze*

## ONERE PROBATORIO DEL NESSO DI CAUSALITÀ IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA

*Marco Proietti e Andrea Pagnotta,*

*Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 28 gennaio 2022*

### ***in breve***

*Nota a Cass. Civ. Sez VI° ordinanza n.39751/2021*

La Suprema Corte di Cassazione, cassando con rinvio la precedente sentenza della Corte Territoriale ha stabilito che ai fini dell'erogazione dell'indennizzo in favore di un lavoratore, ovvero dei suoi eredi, e dovuto per malattia professionale, lo stesso non è onerato dal dover provare il nesso di causalità tra l'esercizio della mansione (svolgimento di attività lavorativa) e la malattia tabellata, ritenendo sufficiente ai fini della tutela Inail la dimostrazione del rischio inteso come nocività generale dell'ambiente lavorativo.

### **La decisione della Cassazione 39751/2021**

La Corte di Cassazione nella decisione analizzata, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale dominante, ha ribadito l'esonero dall'obbligo di dover provare il nesso di causalità tra malattia professionale tabellata ed attività svolta per il lavoratore - o chi per lui ( nel caso di specie, gli eredi del *de cuius* defunto a seguito di mesotelioma), ritenendo sufficiente la dimostrazione della nocività dell'ambiente di lavoro nella sua più ampia accezione anche in costanza di minimo contatto diretto con materiali di lavoro tossici.

Nel caso in oggetto, gli eredi di un lavoratore defunto a causa di mesotelioma pleurico, ricorrevano avverso la decisione della Corte d'Appello che ne rigettava la domanda precedentemente avanzata nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere l'indennizzo - in forma di rendita vitalizia - a seguito di malattia contratta dal *de cuius* durante il periodo in cui era impiegato stabilmente presso una stazione ferroviaria come addetto ai servizi di controllo bruciatura littorine e lavorazione di componenti contenenti amianto. Nel giudizio promosso innanzi la Suprema Corte, la resistente INAIL contestava quanto dedotto dalla ricorrente, sull'assunto che il lavoratore non fosse stato

usualmente a diretto contatto con agenti patogeni nell'esercizio della mansione così da non poterli ritenere come causa della patologia patita.

Gli ermellini di contro, facendo proprio l'orientamento dominante in tema di onere probatorio in caso di malattia professionale tabellata (Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, ne decidevano appunto l'esonero giacchè avrebbe operato ab origine la presunzione del nesso di causalità tra evento lesivo ed attività svolta. Di contro, tuttavia, tale presunzione non sussisterebbe qualora vi sia la presenza di altro agente patogeno non riconosciuto tale di per sé da cagionare da solo l'evento (*rectius* malattia) o che l'esposizione allo stesso non sia di per sé sufficiente (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004).

### **MALATTIA PROFESSIONALE: origine, tipologie, riparto dell'onere probatorio e criteri di liquidazione del danno**

La malattia professionale (tecnopatia) può essere definita come ogni patologia che insorge e si manifesta a causa dell'esposizione del lavoratore ad agenti patogeni nell'esercizio della mansione, ovvero alla presenza di elementi nocivi nel luogo di lavoro. Partendo da questa definizione, preliminarmente rileva l'obbligo del datore di lavoro ex art. 2087 in combinato disposto con il d.lgs 81/2008 c.c. di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore nei luoghi di lavoro. Pur nel rispetto delle predette normative, può accadere che un lavoratore possa manifestare patologie causate dall'esposizione ad agenti nocivi, o patogeni. In questo caso, il lavoratore trova tutela nella disciplina professionali nel T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 così come aggiornato con D.LGS del 23 febbraio 2000 n.38 recante "*disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*". Tale corpus normativo prevede il riconoscimento, la proceduralizzazione e l'indennizzo in favore del lavoratore in caso di accertata malattia professionale. Orbene, il nostro ordinamento grazie anche (e soprattutto) alla sent. Cort. Cost. 179/88 ha riconosciuto un sistema misto basato su due tipi di malattia professionale, e più specificatamente:

**1. Malattia professionale non tabellata:** La malattia professionale non tabellata si configura ogni qualvolta il lavoratore è affetto da patologia non espressamente riconosciuta dalle tabelle formulate secondo la normativa vigente. In questo caso la professionalità può essere riconosciuta ma grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento morboso occorso e lo svolgimento della mansione, valutato con ragionevole certezza (Cass. Civ. n. 26041 del 17.10.2018; Cass. Civ. ord. n. 8947 del 14.05.2020), spettando all'ente INAIL l'eventuale dimostrazione della natura

non professionale della malattia manifestatasi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 8416 del 05.04. 2018);

**2. Malattia professionale tabellata:** Questa tipologia si identifica in una patologia espressamente prevista dalle tabelle vigenti. In questo caso, atteso il loro carattere tassativo, ne è vietata l'interpretazione analogica. Diversamente dalla malattia non tabellata, in lavoratore è esonerato dall'obbligo di provare il nesso eziologico tra evento morboso e svolgimento dell'attività professionale poiché la presunzione opera "ab origine".

**3. Liquidazione del danno biologico.** Ai sensi del DPR n.1124/65 e successive modifiche intervenute con d.lgs n.38/2000, in caso di accertata malattia professionale, l'ente INAIL competente è onerato all'erogazione di una serie di prestazioni economiche che variano a seconda dei punti percentuali riconosciuti a seguito di accertamento medico legale, e più dettagliatamente:

- Corresponsione di indennità giornaliera dal momento della denuncia della malattia sino al termine del suo decorso per tutte le patologie aventi un punteggio percentuale inferiore al 6%;
- Indennizzo in conto capitale per postumi quantificati in punti percentuali compresi tra il 6% ed il 15%;
- Indennizzo sotto forma di rendita vitalizia per postumi quantificati in misura superiore al 16%;

Come già anticipato, la malattia professionale è riconosciuta in conseguenza dell'esposizione del lavoratore ad agenti nocivi correlati all'esercizio della mansione, ovvero presenti nei luoghi di lavoro. Nel caso di specie, la Suprema Corte nell'ordinanza de qua ha evidenziato nelle sue motivazioni diversi aspetti che la Corte territoriale ha ommesso di considerare in sede di valutazione, e più segnatamente:

- L'applicazione del criterio analogico con la disciplina di cui all' art. 41 c.p. in tema di concorso di cause;
- Il principio secondo cui ai fini dell'applicabilità della tutela assicurativa, per giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 206/74) e per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 13025/2006; Cass n. 15865/2003; Cass. N. 6602/2005 e Cass. N.3227/11) è sufficiente che il lavoratore sia esposto a rischio ambientale, ovvero che lo stesso abbia contratto la malattia pur se non direttamente impiegato nella lavorazione.

*sentenze*

## DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA, UN REDDITO ANCHE MODESTO ESCLUDE IL CRITERIO DEL TRIPLO ASSEGNO SOCIALE

*Mario Finocchiaro, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 gennaio 2022*

### **in breve**

*Lo ha precisato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 41701/2021 esaminando il caso di un regista*

La esistenza di una attività professionale, sia pur produttiva di redditi modesti e di dichiarazioni dei redditi, esclude la ricorrenza dello stato sostanziale di disoccupazione cui soltanto è collegata la possibilità di utilizzazione del criterio del triplo dell'assegno sociale di cui all'articolo 137 del codice delle assicurazioni private. Il giudice, pertanto, deve valutare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale il reddito effettivamente perduto dalla vittima per il grado di incapacità lavorativa. In tale indagine deve valutare anche le dichiarazioni di redditi successive alla data dell'evento. Questi il principio espresso dalla III sezione della Cassazione con l'ordinanza n. 41710/2021.

Nella specie i giudici del merito avevano liquidato tale voce di danno nel triplo della pensione sociale, attesi i redditi particolarmente modesti percepiti dalla vittima all'epoca del sinistro, anno 2002, e considerato che era inammissibile l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2008, epoca nella quale la vittima svolgeva l'attività di regista, aiuto regista e direttore di scena e palcoscenico nel settore della musica lirica. In applicazione del principio che precede la S.C. ha cassato tale pronuncia, imponendo al giudice di rinvio di valutare anche le dichiarazioni dei redditi di cui era stata ritenuta la inammissibilità non in ragione di una preclusione processuale, ma alla luce delle esposte considerazioni, e dunque per un profilo di ritenuta irrilevanza probatoria.

### **I precedenti**

Ricordate in motivazione nella pronuncia in rassegna, nel senso che la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno

sociale), atteso che il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 legge assicurazione, può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, Cassazione, ordinanze 4 maggio 2016, n. 8896; 12 ottobre 2018, n. 25370, che ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'articolo 137 legge citata, pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto e 25 agosto 2020, n. 17690.

### **Le sentenze di merito**

Per la giurisprudenza di merito:

- per il rilievo che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in caso di inabilità temporanea o permanente, l'articolo 4 legge n. 875 del 1976, comma 3, nel prevedere che il reddito da considerare ai fini del risarcimento non possa, comunque, essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, fa riferimento all'eventualità che il danneggiato non sia titolare di alcun reddito di lavoro, oppure sia titolare di un reddito da lavoro negativo per particolari contingenze, ovvero - anche se positivo - con caratteristiche tali (di esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiori alle capacità professionali del lavoratore) da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro; pertanto, per il calcolo del danno patrimoniale, il criterio che fa riferimento alla pensione sociale va utilizzato soltanto in via totalmente residuale) Tribunale di Albenga, sentenza 9 febbraio 2009, in Nuova giur. ligure, 2009, fasc. 1, p. 15 che, in applicazione del riferito principio, ha rigettato la tesi di parte attrice, che aveva prodotto i modelli fiscali relativi ai soli ultimi tre anni, allegando come il calcolo del danno patrimoniale fosse da valutarsi secondo il criterio del triplo della pensione sociale e, indicando come base del calcolo previsto dall'articolo 137 decreto legislativo n. 209 del 2005, il reddito «più elevato» degli ultimi tre anni;
- nel senso che è ancora attuale il principio secondo il quale, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma già contenuta nell'articolo 4 decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 (ora articolo 137 decreto legislativo n. 209 del 2005) - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può

comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - si applica soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo; tuttavia, nell'ambito di una valutazione equitativa per i danni futuri, il giudice può assumere come criterio (non vincolante) di orientamento anche quello del triplo della pensione sociale, di cui allo stesso articolo 137 decreto legislativo n. 209 del 2005, Tribunale di Camerino, sentenza 19 settembre 2007, in Arch. circ. ass. e resp., 2008, p. 963.

- Sempre per i giudici di merito, in un'ottica, peraltro, opposta, rispetto a quella che pare ispiri la pronunzia ora in rassegna, cfr., nel senso che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, il reddito futuro del danneggiato va stimato, in via equitativa, assumendo come criterio di riferimento quello del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati ai fini Irpef negli ultimi tre anni antecedenti all'infortunio, secondo quanto previsto dall'articolo 137, comma 1, decreto legislativo n. 209 del 2005, Tribunale Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, sentenza 19 maggio 2011, in Dir. e lav. Marche, 2012, fasc. 1, p. 130.

*L'esperto risponde*

### ■ **Malattia del lavoratore senza green pass**

*Gianfranco Nobis, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Unico Lavoro", 3 febbraio 2022*

#### **LA DOMANDA**

La Domanda Nel caso di dipendente assente per mancanza di green pass (da 20 giorni) che presenta un certificato medico deve essere considerato sempre assente o deve essere considerato in malattia?

#### **LA RISPOSTA**

Come noto l'art. 9 septies del D.L. 52/2021 ha disposto dal 15 ottobre 2021 l'obbligo di presentazione di Certificazione Verde Covid 19 valida ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro. La mancanza della predetta certificazione rende il lavoratore assente ingiustificato con diritto alla conservazione del posto del lavoro e senza conseguenze disciplinari, con sospensione del trattamento retributivo, anche accessorio, fino alla presentazione di una certificazione valida. Rispetto al quesito posto occorre rilevare che lo stato di malattia sia insorto nel perdurare della sospensione dal servizio del lavoratore e che l'opinione prevalente in tali casi sia non di non dar corso al trattamento previdenziale previsto per l'evento di malattia e di continuare a gestire il lavoratore come assente ingiustificato.

### ■ **Infortunio, solo il medico può decidere sul rientro**

*Aldo Ciccarella, Il Sole 24 ORE, Estratto da "L'esperto risponde", 31 gennaio 2022*

#### **LA DOMANDA**

Un dipendente ha subito un infortunio sul lavoro. In sede di visita medica di proroga del periodo di infortunio, può questo lavoratore esprimere la volontà di non proseguire ulteriormente nell'infortunio, anche se il parere medico sarebbe invece quello di prolungare il periodo di malattia?

#### **LA RISPOSTA**

Si ritiene che il lavoratore in infortunio sul lavoro possa chiedere, in sede di controllo

medico Inail, di chiudere la pratica e non proseguire ulteriormente nel periodo di malattia. Nel caso in cui, però, il medico Inail decida di prorogare ulteriormente il periodo di infortunio sul lavoro, il lavoratore non potrà rientrare al lavoro, a meno che un altro medico certifichi che è in grado di riprendere l'attività lavorativa, assumendosi, quindi, la responsabilità di una eventuale ricaduta o complicanza dovuta al rientro anticipato.



## ■ **Amministratore da formare nei condomini con dipendenti**

*Carmelo G. Catanoso , Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 gennaio 2022*

### **LA DOMANDA**

Oltre a dirigenti, preposti e lavoratori, anche il datore di lavoro è soggetto all'obbligo di formazione in materia di sicurezza, così come stabilito dalla modifica all'articolo 37, comma 7, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), inserita dal DI 146/2021. Alla luce di tutto ciò, vorrei sapere se anche gli amministratori di condominio, che hanno la funzione di datore di lavoro quando nell'edificio operano lavoratori dipendenti (portieri, giardinieri, pulitori eccetera), devono assoggettarsi a tale obbligo.

### **LA RISPOSTA**

La risposta è positiva, considerato che, quando il condominio ha a proprio carico dei dipendenti (per esempio il portiere), l'amministratore di condominio assume la posizione di garanzia di "datore di lavoro" così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008. In merito ai nuovi obblighi introdotti dal DI 146/2021 (convertito in legge 215/2021), si evidenzia che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un accordo nel quale accorperà, rivisiterà e modificherà gli accordi attuativi del Dlgs 81/2008 in tema di formazione, in modo da garantire anche l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. In conclusione, l'amministratore di un condominio che ha a proprio carico dei dipendenti, in quanto datore di lavoro, dovrà frequentare i corsi di formazione quando essi saranno definiti (modalità, contenuti eccetera) dal citato accordo.



## Rassegna normativa

(G.U. 2 febbraio 2022, n. 27)

### **MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00100)  
(G.U. 10 gennaio 2022 n. 6)

### **AVVISO DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022). (22A00153)  
(G.U. 11 gennaio 2022 n. 7)

### **MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00302)  
(G.U. 14 gennaio 2022 n. 10)

### **MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. (22A00319)  
(G.U. 15 gennaio 2022 n. 11)

### **MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta. (22A00320)  
(G.U. 15 gennaio 2022 n. 11)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 821).  
(22A00203)Pag. 97  
(G.U. 17 gennaio 2022 n. 12)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 822).  
(22A00204)Pag. 99  
(G.U. 17 gennaio 2022 n. 12)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019. (Ordinanza n. 823). (22A00205)  
(G.U. 17 gennaio 2022 n. 12)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 824). (22A00206)  
(G.U. 18 gennaio 2022 n. 13)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della medesima provincia autonoma. (Ordinanza n. 825). (22A00207)Pag. 38  
(G.U. 18 gennaio 2022 n. 13)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



**ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli -Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 826). (22A00208)  
(G.U. 18 gennaio 2022 n. 13)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 827). (22A00209)  
(G.U. 18 gennaio 2022 n. 13)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 828). (22A00233)  
(G.U. 19 gennaio 2022 n. 14)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 829). (22A00234)  
(G.U. 19 gennaio 2022 n. 14)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 830). (22A00235) (G.U. 19 gennaio 2022 n. 14)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 4 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 831). (22A00236) (G.U. 19 gennaio 2022 n. 14)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (22A00423) (G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova. (22A00424) (G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani. (22A00425) (G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S, che hanno raggiunto

valori superiori a quelli limite per la salvaguardia della salute umana, nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (22A00426)  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. (22A00552)  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana. (22A00553)  
(G.U. 22 gennaio 2022 n. 17)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (22A00431)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste. (22A00428)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell'area dell'Alto Vicentino in Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia. (22A00429)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (22A00430)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2021**



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (22A00432)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022**

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

#### **ORDINANZA 5 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Citta' metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 832). (22A00427)  
(G.U. 24 gennaio 2022 n. 18)

#### **LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (22G00006)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

#### **ORDINANZA 21 gennaio 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 849). (22A00565)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)

### **MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO**

Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022. (22A00531)  
(G.U. 25 gennaio 2022 n. 19)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI****DECRETO 17 dicembre 2021**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00505)

(G.U. 26 gennaio 2022 n. 20)

**DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

(G.U. 27 gennaio 2022 n. 21)

**MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 20 gennaio 2022**

Autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'associazione di anticorpi monoclonali Evusheld (AZD7442) dell'azienda AstraZeneca. (22A00611)

(G.U. 28 gennaio 2022 n. 22)

**MINISTERO DELLA SALUTE****ORDINANZA 27 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». (22A00665)

(G.U. 28 gennaio 2022 n. 22)

**MINISTERO DELLA SALUTE****ORDINANZA 28 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. (22A00699)

(G.U. 29 gennaio 2022 n. 23)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 833). (22A00569)

(G.U. 29 gennaio 2022 n. 23)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA**

PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



**PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 834). (22A00570)  
(G.U. 29 gennaio 2022 n. 23)

**MINISTERO DELL'INTERNO****DECRETO 22 gennaio 2022**

Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00666)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 835). (22A00573)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 836). (22A00574)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
SOSTENIBILI  
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto n. 13 del 17 gennaio 2022, concernente l'approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (22A00578)  
(G.U. 31 gennaio 2022 n. 25)



**MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 31 gennaio 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00777)  
(G.U. 1 febbraio 2022 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 837). (22A00595)  
(G.U. 1 febbraio 2022 n. 26)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 838). (22A00596)  
(G.U. 1 febbraio 2022 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 840). (22A00651)  
(G.U. 2 febbraio 2022 n. 27)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 12 gennaio 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Veneto interessato dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6089. (Ordinanza n. 841). (22A00652)  
(G.U. 2 febbraio 2022 n. 27)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 17 gennaio 2022**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 846). (22A00653)

(G.U. 2 febbraio 2022 n. 27)



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022

